



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 151 del 29-08-2019

**OGGETTO: MESSA ALLA PROVA - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MACERATA E IL COMUNE
DI SARNANO**

L'anno **duemiladiciannove** il **ventinove** del mese di **agosto** alle ore **19:00**, in Sarnano nella solita sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PIERGENTILI LUCA	SINDACO	P
CEREGIOLI FRANCO	VICE SINDACO	P
CENSORI STEFANO	ASSESSORE	P
INNAMORATI STEFANIA	ASSESSORE	P
PESCI FLORIANA	ASSESSORE	P

Presenti N. 5

Assenti N. 0

Assiste il Dr. GIULIANA SERAFINI con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

ART.49 COMMA 1^ D.LGS 18.08.2000 N.267

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNA MARINOZZI

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to EMANUELE CRISOSTOMI



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la **messa alla prova**, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi del comma 3 del suddetto articolo del codice penale, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti od Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova deve essere svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

DATO ATTO:

- che l'ente "Comune" rientra tra quelli previsti per l'effettuazione di lavori di pubblica utilità ai fini della **"messa alla prova dell'imputato"** e che il Tribunale di Macerata ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con il nostro Comune idonea convenzione al riguardo;
- che questo Ente ha già stipulato (D.G. n. 140 del 22.08.2019) con il Presidente del Tribunale di Macerata apposita convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28/8/00 n. 274 e D.M. 26/3/2001;

VISTO lo schema di convenzione composto di n. 9 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. 28.8.2000 n. 267;
- la Legge 29.7.2010 n. 120;
- il D.M. 26.3.2001;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii.;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi del c.1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione tra il nostro Comune ed il Tribunale di Macerata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nel numero di una unità, non cumulabile con l'unità eventualmente svolgente i lavori socialmente utili di cui alla delibera di G.M. n. 140 del 22.08.2019 ai sensi dell'articolo 168 bis C.P., art. 464 bis cpp e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia;
- 2) di dare atto che il Sindaco pro-tempore, sig. Luca Piergentili, provvederà alla stipula della convenzione;
- 3) di dare altresì atto che la convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con successivo provvedimento, previa intesa tra i contraenti;
- 4) di trasmettere comunicazione relativa all'adozione del presente atto al Tribunale di Macerata per gli adempimenti di competenza e per la sottoscrizione della convenzione;
- 5) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n. 267;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Tribunale di Macerata

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis cp, art. 4645 bis cpp e art. 2 co.1 DM 8/06/2015 n.88 del Ministro della Giustizia.

PREMESSO

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

Che ai sensi dell'art. 168 bis, co.3 il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti od Organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

Che ai sensi dell'art. 8 della legge 28/04/2014 n. 67 e dell'art. 2 co.1 del DM 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 co.1 del citato decreto ministeriale;

Che il Ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 co.1 del DM 8/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;

Che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. _____ Presidente del Tribunale di Macerata, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente nella persona del legale rappresentante il Sindaco _____ nato a _____ il _____,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che n. 1 soggetto svolga presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente, le attività rientranti nei settori di impiego indicati nell'art.2 co.4 del DM n. 88/2015. L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate nel citato art. 2 co.4 DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dall'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Art.5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3 co.6 del DM. 88/2015. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del C.P.P.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988 n. 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente. L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art.8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 co.3 del DM n. 88/2015.

Art.9



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazione della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;

Viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Macerata, li

Il rappresentante dell'Ente

Il Presidente del Tribunale



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. GIULIANA SERAFINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 1015

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Lì, 05-11-2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 05-11-2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

Per copia conforme all'originale.

Lì, 05-11-2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.
